



COMUNE DI CANDA (RO)

Verbale di Deliberazione
del Consiglio Comunale

n. 25 del 27/12/2018.

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Dicembre, alle ore 19:30, in Canda, presso la sede comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, ALESSANDRO BERTA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT. RUGGERO TIEGHI, che cura la verbalizzazione.

All'appello nominale risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BERTA ALESSANDRO	X		CASAROTTO GIOVANNI	X	
TOMASINI ROBERTO	X		GHIPELLI ROBERTO	X	
GHIROTTI LUCA	X		DUO' ANTONIO	X	
ARGENTON STEFANO	X		PELÀ STEFANO	X	
BONFANTE THOMAS		X	VALERIO ANDREA	X	
PERRETTA CAROLA	X				

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI (giustificati): 1**

Assessore Esterno	Presente	Assente
PADOVANI SIMONA	X	

Accertata la presenza del numero legale, Il **Presidente** dichiara aperta la seduta e designa a scrutatori i Consiglieri:

TOMASINI ROBERTO, GHIPELLI ROBERTO, DUO' ANTONIO

Il **Sindaco** cede la parola al Consigliere Roberto Tomasini, il quale illustra la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- b) l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), la quale comprende anche l'abitazione principale, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO altresì, del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/07/2014;

RILEVATO CHE unitamente alla disciplina dell'IMU e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare, da ultimo, con la succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) c. 704 E' abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- b) c. 650 La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- c) c. 651 Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- d) c. 652 Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO CHE:

- a) il Comune di Canda con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/05/1998 ha provveduto ad assimilare ai rifiuti urbani quelli speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
- b) nel Comune di Canda la raccolta dei rifiuti avviene con il sistema "*porta a porta*" già dal 2003 così come disciplinato dal regolamento succitato;

ATTESO CHE il nuovo tributo:

- a) opera in sostituzione della TARES di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- b) assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 668);
- c) si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- d) fa salva l'applicazione del tributo provinciale, nella misura del 5%, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della tariffa che:

- a) il Comune Canda applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, già a far data dal 2013;
- b) con proposta di delibera in data odierna, sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, è stato approvato il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019, con un costo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

complessivo di € 102.005,81, Suddiviso in *costi fissi* totali € **40.679,50** pari al 39,86% e *costi variabili* totali € **61.376,26** pari 60,14%;

- c) la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività;

PRECISATO inoltre che, allo stato attuale i costi includono l'importo dell'IVA in quanto indetraibile a seguito della natura tributaria del nuovo tributo;

TENUTO CONTO dei valori proposti dall'ufficio tributi per i coefficienti utilizzati per l'attribuzione della quota fissa e variabile per le categoria di utenza domestica e utenza non domestica, quali: kb in valore massimo, kc e kd in valore medio ad eccezione delle categorie 16, 17, 18, 19, 20 assunti in valore minimo nelle tabelle proposte all'allegato 1 del DPR 158/1999;

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura;

PRESO altresì atto dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "*domestica*" e "*non domestica*", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:



UTENZA DOMESTICA € 29.696,03 pari al 73%

COSTI FISSI € **40.679,50** (ripartizione in base alla superficie)



UTENZA NON DOMESTICA € 10.983,47 pari al 27%



UTENZA DOMESTICA € 49.101,01 pari al 80%

COSTI VARIABILI € **61.376,26** (ripartizione in base alla produzione rifiuti)



UTENZA NON DOMESTICA € 12.275,25 pari al 20%

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota la procedura, a decorrere dal 03 marzo 2014, di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO l'allegato della legge 2 maggio 2014, n. 68, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale si rinvia alle norme legislative inerenti la suddetta imposta, ed in particolare alla legge 27 luglio 2000, n. 212 "*Statuto dei diritti del contribuente*", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000, che disciplina le competenze del Consiglio Comunale;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di approvare entro il 31/12/2018 i documenti propedeutici al bilancio di previsione 2019-2021;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto dei costi del servizio rifiuti, pari ad € 102.055,76 rilevati dal piano finanziario per l'anno 2019, che il Consiglio Comunale ha approvato con propria deliberazione in precedenza nella seduta odierna;
- 3) Di stabilire l'articolazione della tariffa rifiuti nelle fasce di utenza "*domestica*" e "*non domestica*", suddividendo la copertura dei costi fissi e dei costi variabili, nel modo seguente:
 - a) costi fissi:
 - utenze domestiche: 73%
 - utenze non domestiche: 27%
 - b) costi variabili:
 - utenze domestiche: 80%
 - utenze non domestiche: 20%
- 4) Di approvare l'uso dei coefficienti kb in valore massimo, kc e kd in valore medio ad eccezione delle categorie 16, 17, 18, 19, 20 per le quali è stato assunto in valore minimo;
- 5) Di determinare, dal 01.01.2019, la tariffa rifiuti come segue:

Utenze domestiche

Tipologia			Quota rifiuti	
			Quota Fissa	Quota Variabile
			€/mq	€/cad.
Uso domestico	1	Un componente	0,49	61,89
	2	Due componenti	0,57	123,78
	3	Tre componenti	0,63	158,58
	4	Quattro componenti	0,67	201,14
	5	Cinque componenti	0,72	251,42
	6	Sei o più componenti	0,75	317,18

Utenze non domestiche

Cat.	ATTIVITA'	Quota rifiuti		Tariffa totale
		Quota Fissa	Quota Variabile	
		€/mq	€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41	0,46	0,87
2	Campeggi, distributori carburante	0,73	0,81	1,54
3	Stabilimenti balneari	0,49	0,56	1,05
4	Esposizioni, autosaloni	0,36	0,41	0,77
5	Alberghi con ristorante	1,18	1,32	2,50
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,94	1,79
7	Case di cura e riposo	0,96	1,08	2,04
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,04	1,17	2,21
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,62	1,17
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,98	1,09	2,07
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,28	1,43	2,71
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,86	0,97	1,83
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,02	1,15	2,17
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,66	0,74	1,40
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,81	0,90	1,71
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,76	5,34	10,10
17	Bar, caffè, pasticceria	3,59	4,01	7,60
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,74	1,93	3,67
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,51	1,69	3,20
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,96	6,67	12,63
21	Discoteche, night club	1,32	1,47	2,79

- 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda la Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna seduta;
- 7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota del MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Nel corso dell'esposizione il **Consigliere Roberto Tomasini** spiega in dettaglio le componenti di calcolo della TARI e la relativa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche. Precisa altresì che la percentuale di conferimento, purtroppo, è in diminuzione, si è infatti registrato nell'ultimo dato disponibile un peggioramento del 18%, questo inciderà sui costi del servizio.

Non avendo altri Consiglieri chiesto d'intervenire, il **Presidente** dichiara chiusa la discussione e mette ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal funzionario incaricato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi del sopra citato art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

Con votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, accertata dagli scrutatori:

presenti	n.	10	
astenuti	n.	0	
votanti	n.	10	
favorevoli	n.	7	
contrari	n.	3	(Duò, Pelà e Valerio)

DELIBERA

1. Di approvare la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si richiama per *relationem*.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con successiva votazione espressa in forma palese per alzata di mano, accertata dagli scrutatori:

presenti	n.	10	
astenuti	n.	0	
votanti	n.	10	
favorevoli	n.	7	
contrari	n.	3	(Duò, Pelà e Valerio)

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

Alessandro Berta

IL SEGRETARIO

Dott. Ruggero Tieghi